COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 91 del 15/07/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamata Determinazione sindacale n. 21 del 23.05.2019 con la quale veniva conferita al sottoscritto la responsabilità della posizione organizzativa denominata Area Economica e Finanziaria;

Considerato che per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili i dipendenti possono essere autorizzati, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

Dato atto che il personale dipendente deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del servizio allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, e che l'Ente dispone di idonea strumentazione atta ad accertare l'effettiva durata del lavoro svolto oltre il normale orario di servizio;

Visti
il Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, ed in particolare l'articolo 14, il quale nel disciplinare il lavoro straordinario, statuisce che:

- per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro rese in straordinario gli enti possono utilizzare dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell'anno 1998 al fondo di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. del 6/7/1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) del C.C.N.L.

Del 01/04/1999;

- a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore;
- il C.C.N.L. del 14/09/2000, e in particolare l'articolo 38, a norma del quale "*le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'articolo 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione...omissis*";
- il C.C.N.L. del 05/10/2001, nello specifico l'articolo 15, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

Preso atto

- della risoluzione dell'ARAN n. 5401/2013 in data 13.05.2013, con la quale viene chiarito che il Fondo per lo Straordinario è esentato dai vincoli sul trattamento accessorio del personale dettati dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in quanto soggetto ad una normativa vincolistica, che non ammette alcuna dinamica (e quindi priva di ogni discrezionalità integrativa, sia dell'Amministrazione che della contrattazione) in sede di quantificazione annuale. A parere dell'ARAN, il limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010, "*è circoscritto … alle sole risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa (fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.04.1999*";della Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "*trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio*", e tra questi anche il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

Dato atto pertanto, che per l'anno 2020 il Fondo per lo Straordinario **non è soggetto ad alcuna specifica riduzione ai sensi del comma 236 della Legge n. 208/2015** (legge di stabilità 2016), ma va eventualmente considerato in sede di quantificazione del complessivo trattamento economico accessorio del personale per l'anno 2020;

Considerato che la costituzione del Fondo per lo Straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Richiamato il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aziendale di parte normativa ed, in particolare, l'art. 16 che disciplina l'istituto del lavoro straordinario;

Dato atto che, tenuto conto di quanto suesposto, le risorse atte a finanziare la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente per le prestazioni rese in straordinario nel corso del 2020 ammontano ad € 120.000,00 corrispondente all'importo stanziato per l'anno 2019;

Dato atto che anche il Fondo per lo Straordinario per l'anno 2020 e tutte le quote che ne derivano/conseguono rimane vincolato:

- al rispetto del tetto annuo di spesa del personale dell'Ente (valore consolidato Comune), ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
- al rispetto del pareggio di bilancio dell'Ente, come disciplinato dalla normativa vigente;

Dato atto:

- che anche del risultato della quantificazione annuale delle risorse disponibili del Fondo per le prestazioni Straordinarie - anno 2020 dell'Ente sarà data opportuna e tempestiva informazione ai soggetti sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata integrativa nel Comune;
- che, ai sensi delle vigenti indicazioni in materia, l'eventuale quota residua (non utilizzata/impegnata) del Fondo per lo Straordinario - anno 2020 sarà portata ad integrazione della parte variabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dell'anno di riferimento (2020) o dell'anno successivo;

Visti

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011;
- l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'impegno di spesa;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quanto l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa viene a scadenza;

Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a carico del redigendo bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile della contabilità finanziaria;

Tenuto conto del bilancio di previsione corrente esercizio in corso di formazione;

Visti

- il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

- il D.Lgs. 30.03.2001, n°165;
- i vigenti CC.NN.LL. del comparto Regioni ed Enti Locali;
- il redigendo bilancio di previsione 2020;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Tutto ciò premesso.

DETERMINA

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate:

Di quantificare in complessivi € 120.000,00 il fondo di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 01/04/1999 per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2020 (al netto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali ed IRAP);

Di dare atto che la prenotazione della spesa di cui al presente provvedimento graverà alla Missione 1 Programma 110 Macroaggregato 1.1 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione;

Di dare atto che, avendo lo straordinario ad oggetto prestazioni non programmabili e non divisibili, l'adozione degli impegni di spesa correlati all'approvato fondo, in attesa dell'adozione del bilancio di previsione relativo all'anno 2020, esula dal rispetto del limite imposti dalle norme contabili durante la gestione provvisoria;

Di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle norme in materia di spesa di personale per l'anno 2020.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale